

STATUTO PENSPLAN INVEST SGR S.P.A.

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto della Società

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata: “PensPlan Invest società di gestione del risparmio società per azioni”, in lingua tedesca “PensPlan Invest Sparverwaltungs Gesellschaft Aktien- Gesellschaft”, in forma abbreviata “PensPlan Invest SGR S.p.A./A.G.”.

Art. 2 – Sede

1. La società ha la sede legale ed amministrativa nel comune di Bolzano e sede secondaria nel comune di Trento.
2. L’organo amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, uffici, rappresentanze e sedi secondarie su tutto il territorio della Regione Trentino Alto Adige, nonché variare la sede sociale nell’ambito del comune menzionato al precedente comma 1.
3. Per il trasferimento della sede sociale al di fuori del comune indicato al comma 1 del presente articolo sarà necessaria la deliberazione dell’assemblea dei soci.
4. Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).
2. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Oggetto sociale

1. La società ha per esclusivo oggetto sociale:
 - la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti ai fondi stessi, nonché la gestione del patrimonio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
 - la prestazione professionale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
 - la prestazione del servizio di gestione collettiva e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi in regime di delega conferita da soggetti autorizzati alla prestazione del il servizio di gestione di portafogli di investimento per conto terzi e/o di organismi di investimenti collettivi del risparmio anche esteri;
 - l’istituzione e la gestione di fondi pensione;
 - lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari nei limiti di legge e delle attività previste nell’oggetto sociale;
 - lo svolgimento dell’attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;
 - ogni altra attività connessa e strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, prevista dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle competenti Autorità di vigilanza e di controllo.
2. La società può, inoltre, svolgere le attività connesse e strumentali e le attività ausiliarie, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e secondaria; a titolo indicativo e non limitativo rientrano tra tali attività quelle di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni

economiche e finanziarie, predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati ad uso funzionale, servizi di natura amministrativo/contabile e di controllo.

3. La società può svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria ed opportuna ai fini del perseguimento degli scopi sociali, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, operazioni sul capitale sociale, azioni, limiti alla circolazione delle azioni: diritto di prelazione

Art. 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 9.868.500,00

(novemilioniottocentosessantottomilacinquecento virgola zero zero) rappresentato da n. 1.912.500

(unmilionenovecentododicimilacinquecento) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

2. L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento di capitale sociale anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ciascuna di esse attribuisce il diritto ad un voto.

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, né ad altro vincolo di qualsiasi natura o genere.

3. Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un socio rappresentante per ciascuna di esse.

Art. 7 – Limiti alla circolazione delle azioni: diritto di prelazione

1. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, ma il socio che intenda trasferire in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su azioni di nuova emissione ad esso spettanti, dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci con le modalità di cui infra.

2. Agli effetti di cui sopra, il socio alienante dovrà notificare agli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di vendita delle azioni con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita, nonché delle generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente le cedrebbe.

3. Nel caso in cui, entro trenta giorni dall'inoltro della notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento i soci non comunichino al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione della proposta stessa, questa si intenderà rifiutata.

4. Nel caso in cui l'esercizio del diritto di prelazione venga esercitato da più azionisti, le azioni poste in cessione o in vendita saranno ripartite fra questi ultimi in proporzione alle rispettive azioni possedute.

TITOLO III

Recesso del socio

Art. 8 – Recesso ex lege

1. Il diritto di recesso compete ai soci esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile e può essere esercitato secondo i termini e le modalità indicati dall'art. 2437-bis del codice civile.

2. Ai fini della liquidazione del valore delle azioni del socio recedente e per il procedimento di liquidazione, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

TITOLO IV

Assemblea dei soci

Art. 9 – Luogo di convocazione dell'assemblea e principi generali relativi al suo funzionamento

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nel comune ove ha sede la società, ovvero in altro comune, purchè in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in luoghi diversi, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. Detti luoghi devono essere tutti tra loro collegati a cura della società, con apparecchiature che permettano contestualmente sia il collegamento audio, sia il collegamento video e devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria).
3. In ogni caso durante lo svolgimento dell'assemblea devono essere rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di persone da lui designate, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - di consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - di consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.
4. La riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
5. Sia i luoghi dove saranno dislocati gli intervenuti all'assemblea, sia il luogo dove è presente il presidente dell'assemblea potranno essere dotati di apparecchiature idonee a ricevere e trasmettere documenti.

Art. 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea dei soci legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie di rispettiva competenza in base alle previsioni di legge.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 11 – Formalità per la convocazione

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del luogo o dei luoghi, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in uno dei seguenti quotidiani:
 - Tageszeitung Dolomiten;
 - Corriere dell'Alto Adige/Trentino;
 - L'Adige;
 - Alto Adige/Trentino;
 - Il Sole 24 Ore,almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. In alternativa alla modalità di pubblicazione di cui al precedente comma 2, gli amministratori possono convocare l'assemblea con avviso spedito ai soci mediante, alternativamente, una delle seguenti modalità:

- plico raccomandato senza busta a.r.;
- raccomandata notificata tramite ufficiale giudiziario;
- fax munito del rapporto di ricezione;
- posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta consegna e lettura nel computer del destinatario);
- lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito,

purchè la comunicazione dell'avviso sia effettuata all'indirizzo all'uopo indicato dal socio ed inserito a libro soci dagli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

Art. 12 – Assemblea totalitaria

1. In mancanza delle formalità di cui al precedente art. 11, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
2. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
3. Nelle ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13 – Convocazione su richiesta dei soci

1. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
3. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 14 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.
2. Essa delibera a maggioranza assoluta, conformemente alle previsioni dell'art. 2368, comma 1 del codice civile.
3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, conformemente alle previsioni dell'art. 2368, comma 2 del codice civile.
4. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15 – Seconda convocazione

1. Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con un preavviso di otto giorni.

3. Conformemente al disposto dell'art. 2369, comma 3 del codice civile, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

4. Conformemente al disposto del codice civile sopra richiamato, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 16 – Diritto di intervento ed esercizio del voto

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 17 – Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea viene presieduta da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Quando il verbale non sia redatto da un notaio, il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 18 – Rappresentanza nell'assemblea

1. Ogni socio avente il diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare con le modalità o nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

Art. 19 – Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

TITOLO V

Amministrazione e Controlli

CAPO I

Degli amministratori

Art. 20 – Amministrazione della società

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e da non più di sedici membri, tra i quali vanno ricompresi quelli con la qualifica di "amministratori indipendenti", eletti dall'assemblea

che, di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli amministratori, determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti.

2. Gli amministratori, nonché i direttori generali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili alle società di gestione del risparmio.

3. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice-presidente.

4. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 21 – Convocazione del consiglio

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione di norma una volta al mese o comunque ogni qualvolta lo creda necessario nell'interesse sociale, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione stesso.

2. Il presidente, inoltre, fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata o raccomandata a mano, da spedirsi ovvero nel secondo caso da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo; nei casi di urgenza, con telegramma, oppure telefax oppure posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

5. In mancanza delle formalità suddette, il consiglio si reputa regolarmente costituito, quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

Art. 22 – Comitato esecutivo, deleghe, amministratori delegati e competenze del consiglio

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque.

2. Il consiglio di amministrazione può conferire deleghe per determinati atti o affari o per determinate categorie di atti o di affari ad uno o più dei suoi componenti; può inoltre delegare propri poteri ed attribuzioni all'amministratore delegato, ove esistente. Lo stesso amministratore delegato dovrà riferire sulle decisioni assunte nella prima riunione utile del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe conferite; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe stesse.

4. Sulla base delle informazioni ricevute il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

5. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare comitati tecnico consultivi composto di esperti in materia di investimenti.

6. Restano comunque di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4 del codice civile, la nomina e la revoca del direttore generale, dell'amministratore delegato e degli altri dirigenti della società, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'acquisto e la vendita di immobili, il consenso all'accensione di ipoteche sugli immobili sociali, l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, sempre nei limiti dell'oggetto sociale e delle previsioni di legge.

7. Ad integrazione di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, il consiglio di amministrazione può deliberare la fusione per incorporazione, ex artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, di società interamente

possedute dall'incorporante o da questa possedute al 90% (novanta per cento); è competente a deliberare le eventuali modificazioni dello statuto imposte dalla legge; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio.

8. Al consiglio di amministrazione spetta quindi la più ampia facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Art. 23 – Esercizio dei poteri del presidente in sua assenza od impedimento

1. In caso di assenza od impedimento del presidente, le facoltà ed i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal vice-presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato, ove esista, e nel caso di assenza o non esistenza di questi, la funzione è riconosciuta al consigliere di amministrazione più anziano di età.

Art. 24 – Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione che ne determina i poteri.
2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione nonché, a pieno titolo, alle riunioni del comitato esecutivo e del comitato consultivo, se nominati; il direttore generale, inoltre, istruisce le pratiche da sottoporre agli organi collegiali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e, quando esista, dall'amministratore delegato; gestisce gli affari correnti, in conformità alle decisioni e agli orientamenti del consiglio di amministrazione.

Art. 25 – Nomina e revoca degli amministratori

1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.
2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili a norma dell'art. 2383 del codice civile.
4. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi del disposto di cui all'art. 2386 del codice civile.

Art. 26 – Poteri di rappresentanza

1. Il potere di rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, al vice-presidente o, in caso di assenza od impedimento di entrambi, all'amministratore delegato, quando esista, per le materie delegate e nei limiti della delega. La firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare il potere di rappresentanza e di firma sociale al direttore generale determinandone le norme ed i limiti di esercizio.
3. Per agevolare lo svolgimento dell'operatività da parte della società il consiglio di amministrazione può conferire facoltà di firma a dirigenti, funzionari od altri dipendenti per determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi limiti e modalità di esercizio.

Art. 27 – Validità delle deliberazioni del consiglio

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, quello del vice-presidente se nominato.
3. L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi per audio e videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che:

- nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicati i luoghi e le modalità di collegamento;
 - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
 - sia possibile per il presidente accertare l'identità di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
 - sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione, nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.
4. Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione si considera svolto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario od il notaio.
5. Della riunione del consiglio di amministrazione sarà steso regolare verbale da trascrivere in apposito libro a norma di legge, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 28 – Compensi degli amministratori

1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea od all'atto della nomina.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di quelli cui è attribuita la qualifica di "amministratori indipendenti", è stabilita a norma dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.
3. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

CAPO II

Del collegio sindacale

Art. 29 – Composizione del collegio

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge.

Art. 30 – Presidenza del collegio

1. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Art. 31 – Nomina e cessazione dall'ufficio

1. I sindaci sono nominati dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e 2450 del codice civile.
2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
3. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Art. 32 – Sostituzione

1. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco si applicano le previsioni dell'art. 2401 del codice civile.

Art. 33 – Retribuzione

1. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 34 – Doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
2. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle società di gestione del risparmio.

Art. 35 – Poteri del collegio sindacale

1. Oltre ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, al collegio sindacale sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione, verifica e controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle Autorità di Vigilanza in base alle previsioni dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il collegio sindacale svolge, altresì, le funzioni di vigilanza spettanti al comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Riunioni del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con i mezzi telematici e secondo le modalità previste per il consiglio di amministrazione.

CAPO III

Della revisione legale dei conti

Art. 37 – Revisione legale dei conti

1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, soggetti al rispetto della normativa applicabile tempo per tempo vigente.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale.
3. L'incarico è revocato dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

TITOLO VI

Esercizio sociale, bilancio, utili

Art. 38 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 39 – Bilancio

1. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formalizzazione del bilancio sociale redatto in conformità alle norme di legge in materia. Esso è presentato all'assemblea ordinaria dei soci entro i termini previsti dalla legge.

Art. 40 – Destinazione degli utili

1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, dedotta una somma pari almeno al 5% (cinque per cento) degli stessi da destinare a riserva legale, nel rispetto del disposto dell'art. 2430 del codice civile.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 41 – Scioglimento; amministrazione straordinaria; liquidazione coatta amministrativa

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa, nei casi previsti dalla legge, allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, anche mediante assegnazione in natura ai soci, nominando uno o più liquidatori, stabilendone poteri e compensi.
2. La Società è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi dell'art. 56 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in uno con le relative disposizioni di attuazione anche regolamentari, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 42 – Collegio arbitrale

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Società ed i suoi organi in ordine ai rapporti sociali in genere, e pertanto sull'applicazione e interpretazione del presente statuto e norme da esso presupposte o in esso richiamate, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di quelle comunque escluse dalla legge, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da un arbitro per ogni parte in lite oltre che da un ulteriore arbitro in funzione di presidente del Collegio e, se del caso, anche da un ulteriore arbitro, eventualmente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.
2. Gli arbitri verranno nominati, su ricorso di ciascuna delle parti in lite, da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, il quale provvederà anche a nominare il presidente del Collegio e l'eventuale arbitro aggiuntivo di numero dispari.
3. La parte che intende adire all'arbitrato dovrà indicare tale sua volontà mezzo atto notificato da parte di ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso per la nomina dei propri arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.
4. In caso di inerzia di una parte l'arbitro e/o gli arbitri mancanti verranno nominati dal Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente.
5. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale, nel termine di 180 giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.
6. L'arbitrato avrà sede a Bolzano.
7. In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate, il Tribunale di Bolzano.

Art. 43 – Rimando alle leggi in materia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge, primarie, secondarie e speciali, in materia di società per azioni e di società di gestione del risparmio.